

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° : 2581 DEL 20 DIC 2019

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando gara, art.63,c.2, lett.b) punto 3) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tramite TD Mepa, con ditta 3M Italia Srl, per rinnovolicenze d'uso Codefinder e Grouper per 3 anni. Base d'asta € 149.700,00 IVA/e

DONATI PAOLA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drs Maria Luisa Velardi



NON FAVOREVOLE


(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 20/12/2019

Parere del Direttore Sanitario :

Drs Antonella Proietti



NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 20/12/2019

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

ASL VITERBO

Il Direttore f.f. U.O.C.
Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Dott.ssa Patrizia Boni Insegna

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma

Data 03.12.19

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1º, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 29.11.19

Firma

ASL VITERBO

U.O.C. E-PROCUREMENT

RUP

Dr.ssa Tania Morano

ASL - VITERBO

Firma

U.O.C. E-PROCUREMENT

IL DIRETTORE

Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il Dirigente :

Data 29/11/19

Firma

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |

Oggetto:	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi tramite Trattativa Diretta Mepa, con la ditta 3M Italia S.r.l., per il rinnovo delle licenze d'uso "Codefinder" e "Grouper Stand Alone" per la durata di anni tre, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 149.700,00 IVA esclusa.
-----------------	---

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT

- VISTO** l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018, successivamente modificato con la deliberazione del Direttore generale n. 2111 del 22/11/18 e approvato con DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL di Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. I del BURL Lazio 103 del 20/12/2018;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»* aggiornato alle novità del Decreto Correttivo D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ulteriormente aggiornato alle novità della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»*;
- VISTO** l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al comma 449, prevede che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[...] Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.» e, al comma 450, prevede che «*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»*;
- VISTO** l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che «[...] gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario "ad acta" n. U0005 del 2/9/2008, con il quale si stabilisce l'obbligatorietà ad utilizzare il Me.PA. per l'acquisto di beni e servizi, ivi presenti, al di sotto della soglia comunitaria a partire dal 15/9/2008;
- VISTA** la legge di stabilità 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145) che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi, innalza a 5.000,00 euro la soglia dell'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico o alle piattaforme elettroniche (Art. 1, comma 130: All'articolo 1, comma 450*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »)

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]» ed inoltre che «[...] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;*

PREMESSO

che con deliberazione n. 1499/2002 sono state acquistate dalla ditta 3M Italia le licenze d'uso triennali per l'informatizzazione dei reparti nei PP.OO. della ASL di Viterbo nello specifico:

- Finder GUIHFI4 – Site installation;
- Analytical Workstation;
- Case mix esperto HCFA ADD.;

per un importo complessivo pari ad € 61.115,00 IVA esclusa, annuali, così per complessivi 183.345,00 IVA esclusa, triennali;

RICHIAMATE

le deliberazioni nn. 1635/2005, 2068/2008, 339/2012, 831/2016 e 253/2018 con le quali venivano rinnovate, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla ditta 3M Italia, le licenze d'uso dei software "codefinder" e "grouper stand alone" acquistate rispettivamente per gli anni 2006-2008, all'importo di € 149.246,40, 2009-2011 all'importo di € 149.280,00 IVA esclusa, 2012-2014 all'importo di € 149.280,00 IVA esclusa, 2015-2017 all'importo di € 146.415,00 IVA esclusa;

VISTA

la nota prot. n. 65384 del 22/8/2019 (Allegato n. 1), allegata in copia al presente atto con la quale l'UOC E-Procurement chiede ai Direttori dell'UOC Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sviluppo dei Sistemi Informatici, dell'UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge., Bilancio e sistemi Informativi e al Dirigente Responsabile dell'UOS Gestione Informatica di voler confermare l'utilizzo dei software "Codefinder" e Grouper stand alone" nonché la necessità di rinnovare le licenze d'uso e i relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione sugli stessi;

VISTA

la nota prot. n. 86565 del 14/11/2019 (Allegato n. 2), allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore f.f. dell'UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge., Bilancio e Sistemi Informativi, conferma la necessità di procedere al rinnovo delle licenze d'uso dei software di aiuto alla codifica (codefinder) e grouper, necessari ai reparti ospedalieri per un uso appropriato delle codifiche delle diagnosi e delle procedure;

VISTA

la comunicazione apposta in calce alla nota prot. 86565/2019 (Allegato n. 2), con la quale il Dirigente UOS Gestione Informatica conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 97045 del 12/12/2017 (Allegato n. 3), allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, circa la necessità di rinnovare le licenze d'uso dei software "Codefinder" e "Grouper vers. Stand Alone", dalla ditta 3M Italia Srl, esclusivista delle licenze di cui si tratta, così come indicato dal Ministero della Salute e anche dalla Regione Lazio, indicando come importo a base d'asta annuo € 49.900,00 IVA esclusa;

VERIFICATO

che l'acquisizione de qua, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia di valore, non è soggetta agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi»;*

VISTO

l'avviso volontario per la trasparenza preventiva con contestuale verifica di mercato per conferma infungibilità di cui al prot. n. 90293 del 28/11/2019, pubblicato sul sito aziendale di questa ASL in pari data;

- ACCERTATO** che il prodotto di cui si tratta è disponibile sul MEPA – Bando “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e che la ditta 3M Italia Srl. risulta iscritta al suddetto bando il quale sopraindicato prodotto fa riferimento;
- VISTA** la documentazione predisposta per l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta Me.P.A., con la ditta 3M Italia Srl., per il rinnovo triennale delle licenze d'uso dei software “Codefinder” e “Grouper Vs. Stand Alone” comprensiva dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione sugli stessi nonché di n. 5 giornate annuali di assistenza/formazione on-site, per un totale di n. 15 gg. on site, consistente in:
✓ Condizioni di contratto Trattativa Diretta Mepa (Allegato n. 4);
✓ Patto d'integrità (Allegato n. 5);
✓ Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati (Allegato n. 6);
che, allegati in copia al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da affidare per la durata di anni tre, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 149.700,00 IVA esclusa;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 167 del 5/2/2019 che approva il regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- VISTO** il quadro economico dell'appalto di che trattasi (Allegato n. 7) allegato in copia al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** che per l'anno 2019, rispetto all'anno 2018, la presente procedura non comporta alcun incremento di spesa;
- DATO ATTO** che la procedura di cui al presente atto, dà luogo a transazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere i Codice Identificativo di Gara (CIG);
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”;

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta Me.P.A., con

la ditta 3M Italia Srl., per il rinnovo triennale delle licenze d'uso dei software "Codefinder" e "Grouper Vs. Stand Alone" comprensiva dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione sugli stessi nonché di n. 5 giornate annuali di assistenza/formazione on-site, per un totale di n. 15 gg. on site, per un totale a base d'asta di € 149.700,00 IVA esclusa;

- di approvare tutti gli atti della procedura negoziata consistenti in:
 - ✓ Condizioni particolari di contratto TD Mepa (Allegato n. 3);
 - ✓ Patto d'integrità (Allegato n. 4);
 - ✓ Atto di designazione e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati (Allegato n. 5); per la richiesta di offerta sul Mepa alla ditta alla ditta 3M Italia Srl;
- di approvare il quadro economico della procedura di che trattasi (Allegato n. 6);
- di dare atto che per l'anno 2019, rispetto all'anno 2018, la presente procedura non comporta alcun aumento di spesa;
- di dare atto che la spesa complessiva massima pari ad € 185.628,00 IVA compresa, di cui € 2.994,00 per quota incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trova copertura come di seguito dettagliato:
 - per l'anno 2020: (intero anno) l'importo massimo pari ad € 61.776,20 IVA compresa di cui € 1.596,80 per quota incentivi graverà per rispettiva competenza, sul Bilancio ASL anno 2020, sul sottoconto ASL 670310 – sottoconto ministeriale 502020106.02 – descrizione: assistenza tecnico programmatica, previo rilascio di apposito impegno di spesa dalla competente UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge., Bilancio e Sistemi Informativi;
 - per gli anni 2021 e 2022: (interi anni) l'importo massimo pari ad € 61.776,20 IVA compresa di cui € 698,60 per quota incentivi graverà per rispettiva competenza, sui Bilanci ASL anni 2021 e 2022, sul sottoconto ASL 670310 – sottoconto ministeriale 502020106.02 – descrizione: assistenza tecnico programmatica, previo rilascio di apposito impegno di spesa dalla competente UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge., Bilancio e Sistemi Informativi;
- di nominare la dott.ssa Tania Morano quale RUP della presente procedura;
- di dare mandato all'ufficio competente che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69;

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT
Dr.ssa Simona Di Giovanni

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28.10.2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, integrato con il Decreto n.T00311 del 27.12.2017 approvato con delibera 755 del 10.05.2018 e con il Decreto n. T00242 del 03.10.2016 approvato con delibera n. 2100 del 18.10.2019;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore U.O.C. E-Procurement;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- di adottare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 31 della Legge Regionale del Lazio n. 45/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Antonella Proietti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela Donetti

U.O.C. E-Procurement

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

Direttore: Dott.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – fax 0761 237837 – email: simona.digiovanni@asl.vt.it**Settore Beni, Informatica e Donazioni**

Tel. 0761 237843/841 - Fax 0761 237837

paola.donati@asl.vt.it

ALLEGATO 1
(n. 1 pagina)


**REGIONE
LAZIO**

PROT. N°

065384

VITERBO, 22 AGO. 2019

Al Direttore f.f.

UOC Pianificazione e Programmazione,
Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi
Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Al Direttore

UOC Politiche di valorizzazione del
Patrimonio e Sviluppo Sistemi Informatici
Ing. Fabio Micio

Al Dirigente Responsabile

UOS Gestione Informatica

Ing. Francesco Saverio E. Profiti

OGGETTO: Scadenza contratto licenze d'uso software “Codefinder” e “Grouper” versione Stand Alone comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione. **Richiesta capitolato tecnico.**

In vista della scadenza del contratto con la ditta 3M Italia del licenze d'uso del software “Codefinder” e “Grouper” versione Stand Alone alla data del 31/12/2019, di cui alla delibera n. 253/2018, si chiede al Direttore UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi e al DEC di voler confermare alla Scrivente UOC e ai Dirigenti in indirizzo l'utilizzo dei software in oggetto, nonché la necessità di rinnovare le licenze d'uso e i relativi contratti di assistenza tecnica e manutenzione.

In caso positivo si invitano i Direttori in indirizzo a voler predisporre apposito capitolato tecnico per l'espletamento di un'idonea procedura di gara avendo cura di indicare:

- se l'aggiudicazione deve essere prevista in favore dell'offerta a minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual ultimo caso si chiede di specificare anche i parametri valutativi con i corrispondenti punteggi;
- l'importo da porre a base d'asta.

Nel caso ricorrono eventuali ragioni di esclusività si chiede di produrre opportuna relazione e/o motivazione al fine di consentire alla scrivente di poter predisporre apposita indagine di mercato a comprova dell'esclusività segnalata.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore U.O.C. E-Procurement
Dott.ssa Simona Di Giovanni

ALLEGATO 2
(n. 2 pagine)



Pianificazione e Programmazione CO.GE- Bilancio e Sistemi Informativi
Via Enrico Fermi n.15 01100 Viterbo
Segreteria-Direzione



PROT. N° 86565

VITERBO, 14/11/2019.



p.c.

Al Direttore E-Procurement
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Al Direttore Politiche Val.Immob.SSI
Ing.Fabio Micio

Al Resposabile Sistema Informatico
Ing.Saverio Profiti

Al Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonella Proietti

LORO SEDI

OGGETTO: scadenza contratti licenze d'uso Codefinder – Grouper comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione.

In riferimento alla scadenza prossima del contratto in oggetto, si rappresenta la necessità di procedere al rinnovo dell'acquisizione delle licenze d'uso del software di aiuto alla codifica (codefinder) e Grouper, necessari ai reparti ospedalieri per un uso appropriato delle codifiche delle diagnosi e procedure.

E' opportuno richiedere nell'offerta un numero di giornate annuali di assistenza/formazione on site, quantificate in numero minimo di 5.

Distinti saluti

SI CONFERMA QUANDO È' COMUNICATO
CON NUOVI PROTOCOLLO N. 87095 DEL
12/12/2017

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Patrizia Boninsegna

IMPIANTO A BASSO D'ARIA € 43.000,00 + IVA / ANNO

ASL VITERBO
U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
Ing. Francesco Saverio
Saverio Profiti
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VITERBO
PARTITA IVA 01455570562

19/12/19

VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO
TEL. +39 0761 3391

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
www.asl.vt.it

Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo	Unità Operativa Complessa E-Procurement
12 DIC. 2017	
Prot. N°	2099

ALLEGATO:
Cn. 2 pagin



REGIONE
LAZIO

PROT. N° 97065

VITERBO, 12.12.2017

Al Direttore UOC E-Procurement
Dott.ssa Simona Di Giovanni

OGGETTO: Rinnovo licenze Codefinder e Grouper Stand Alone ditta 3M Italia

In relazione alla scadenza delle licenze di cui in oggetto al 31/12/2017 si trasmettono i dati relativi alla richiesta di offerta da inoltrare alla ditta 3M Italia al fine di attivare con urgenza la procedura di acquisizione per la durata di anni due e per un importo stimato a budget di € 49.980,00 IVA esclusa annuali.

LICENZE CODEFINDER

1. Il software deve permettere il monitoraggio della metodologia APPRO3 come strumento di governo per la valutazione dell'appropriatezza generica dell'uso dell'ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriatezza. In particolare, al fine di escludere inizialmente dalla valutazione i ricoveri clinicamente gravi e di individuare i ricoveri a gravità minima, la metodologia APPRO3 utilizza anche nelle fasi preliminari la logica classificatoria degli APR-DRG, che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DGR più omogenei in relazione alla severità della malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici.
2. Deve essere disponibile su piattaforma web-based.
3. Deve prevedere l'interfacciamento con l'ADT aziendale.
4. Deve comprendere sia la versione ICD-9 CM che la versione ICD-10 dei codici di diagnosi e la mappatura dei codici necessaria per la transizione ai due sistemi di classificazione ICD9CM –ICD 10.

LICENZE GROUPER STAND ALONE

Il software deve consentire di assegnare il DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dati presenti nella SDO e fornire informazioni statistiche sulla durata di degenza, codici di ritorno, flag di validità dei codici per ogni dimesso, consentendo inoltre alle strutture di poter assolvere al debito informativo sulla produzione ospedaliera nei confronti di ASL, regioni e Ministero della Salute.

L'attribuzione dei DRG deve avvenire con funzionalità BATCH.

OBIETTIVI

1. Guidare il personale clinico nella scelta dei codici più appropriati ed efficaci per descrivere l'episodio di ospedalizzazione con l'ausilio di parole chiave e regole logiche.
2. Ridurre l'utilizzo dei manuali cartacei.
3. Ridurre il tempo necessario alla valutazione ed alla scelta dei codici corretti.
4. Semplificare la fase di transizione a versioni aggiornate del sistema di classificazione delle Malattie a versioni successive del Grouper.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Si rappresenta che la ditta 3M Italia è esclusivista delle licenze dei software in oggetto che rappresentano lo standard internazionale per il calcolo del DRG necessario alla corretta tariffazione dei ricoveri e delle prestazioni ospedaliere, così come indicato dal Ministero della Salute e anche dalla Regione Lazio.

Il Direttore f.f.
U.O.C. Politiche e gestione del patrimonio immobiliare
impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici e della sicurezza

ASL VITERBO
U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
Ing. Francesco Saverio
Emmanuele Profiti

ALLEGATO 4
(n. 17 pagine)

U.O.C. E-PROCUREMENT

Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo

Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837 – email: simona.digiovanni@sl.vt.it

SETTORE BENI, INFORMATICA E DONAZIONI

TEL. 0761 237843/841 – FAX 0761 237837

e-mail: paola.donati@asl.vt.it

PROT. N.

VITERBO,

**CONDIZIONI DI CONTRATTO PER RINNOVO LICENZE D'USO DEI
SOFTWARE "CODEFINDER" E "GROUPER VERS. STAND ALONE" IN USO
PRESSO I REPARTI OSPEDALIERI DELLA ASL DI VITERBO.**

Sommario

1. OGGETTO	2
2. IMPORTI A BASE DI GARA	2
3. CARATTERISTICHE TECNICHE LICENZE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	2
4. DURATA DEL CONTRATTO.....	4
5. CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE	4
6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	4
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	5
7.1 DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	6
7.2 DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE TECNICA	7
7.3 DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA	7
8. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE e SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	9
9. AGGIUDICAZIONE	9
10. STIPULA CONTRATTO MEPA	10
11. COLLAUDO – DICHIRAZIONE CONFORMITA' – VERIFICA FUNZIONALITA'.....	11
12. PENALI.....	11
13. REVISIONE DEI PREZZI.....	11
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	11
15. SUBAPPALTO	12
16. RECESSO	13
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
18. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	15
19. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	15
20. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI	16
21. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI	16

Con delibera a contrarre n. _____ del _____ è stata autorizzata la seguente procedura:

1. OGGETTO

1. Oggetto del presente appalto è il rinnovo delle licenze d'uso dei software “Codefinder” e “Grouper Stand Alone” occorrenti alla ASL di Viterbo per la durata di anni tre, comprensivo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione e di n. 15 giornate on site per assistenza/formazione del personale.
2. L'Appalto, sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite TD Mepa.
3. Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Tania Morano.
4. Le caratteristiche delle licenze e le modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione sono dettagliatamente riportate all'art. 3 delle presenti condizioni di contratto.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (20%), potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. IMPORTI A BASE DI GARA

1. Il valore complessivo posto a base d'asta, è di € 149.700,00 – IVA esclusa.
2. Il valore a base d'asta, è stato determinato sulla base della media dei prezzi attuali sostenuti dall'Azienda.
3. Codaestra ditta dovrà formulare la propria offerta sulla base di quanto riportato all'art. 3 delle presenti condizioni di contratto, formulando un ribasso rispetto al valore a base d'asta.
4. L'Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato, in tre soluzioni, con canoni annuali anticipati.
5. Non sarà considerata offerta in aumento rispetto al valore posto a base d'asta.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE LICENZE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

LICENZE CODEFINER

1. Il software deve permettere il monitoraggio della metodologia APPRO3 come strumento di governo per la valutazione dell'appropriatezza generica dell'uso dell'ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriatezza. In particolare, al fine di escludere inizialmente dalla valutazione i ricoveri clinicamente gravi e di individuare i ricoveri a gravità minima, la metodologia APPRO3 utilizza anche nelle fasi preliminari la logica classificatoria degli APR-DRG, che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DGR più omogenei in relazione alla

severità della malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici.

2. Deve essere disponibile su piattaforma web-based.
3. Deve prevedere l'interfacciamento con l'ADT aziendale.
4. Deve comprendere sia la versione ICD-9 CM che la versione ICD-10 dei codici di diagnosi e la mappatura dei codici necessaria per la transizione ai due sistemi di classificazione ICD9CM –ICD 10.

LICENZE GROUPER Vers. STAND ALONE

Il software deve consentire di assegnare il DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dati presenti nella SDO e fornire informazioni statistiche sulla durata di degenza, codici di ritorno, flag di validità dei codici per ogni dimesso, consentendo inoltre alle strutture di poter assolvere al debito informativo sulla produzione ospedaliera nei confronti di ASL, regioni e Ministero della Salute.

L'attribuzione dei DRG deve avvenire con funzionalità BATCH.

OBIETTIVI

1. Guidare il personale clinico nella scelta dei codici più appropriati ed efficaci per descrivere l'episodio di ospedalizzazione con l'ausilio di parole chiave e regole logiche.
2. Ridurre l'utilizzo dei manuali cartacei.
3. Ridurre il tempo necessario alla valutazione ed alla scelta dei codici corretti.
4. Semplificare la fase di transizione a versioni aggiornate del sistema di classificazione delle Malattie a versioni successive del Grouper.

Codesta ditta dovrà inoltre garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei suddetti software consistenti in:

- Manutenzione preventiva: volta a verificare il corretto esercizio dei software al fine di prevenire eventuali disservizi;
- Manutenzione correttiva: volta ad eliminare manlfunzionamenti riconducibili al prodotto stesso o ad anomalie segnalate durante l'utilizzo del sistema;
- Manutenzione adeguativa: Finalizzata ad eventuali aggiornamenti ed adeguamenti normativi del software.
- Eventuale Manutenzione evolutiva: finalizzata a migliorare nel tempo le prestazioni del sistema informatico attraverso l'installazione di nuove versioni di prodotto;

Il servizio di assistenza dovrà essere erogato come di seguito:

- Assistenza telefonica;
- Collegamento in remoto;
- Eventuali interventi on-site: qualora l'assistenza telefonica o l'intervento da remoto non siano sufficienti.

Si precisa che per tutto il periodo di validità contrattuale, dovrà essere garantito l'aggiornamento a tutte le modifiche nazionali e regionali in materia di codifica delle diagnosi e delle procedure e di calcolo dei DRG.

4. DURATA DEL CONTRATTO

1. Trattandosi di rinnovo di supporto VmWare per n. 6 licenze triennali le stesse avranno durata di 3 anni dalla data di scadenza delle attuali licenze e quindi n. 4 dal 18/10/2019 al 17/10/2022 e n. 2 dal 23/10/2019 al 22/10/2022.
2. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.

5. CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

1. Le eventuali **richieste di chiarimenti**, dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.com e, p.c., ai seguenti indirizzi e-mail: paola.donati@asl.vt.it e tania.morano@asl.vt.it e dovranno essere presentate **entro e non oltre il giorno ____/____/2019** in caso contrario non verranno prese in considerazione.
2. La **data di scadenza per la presentazione telematica dell'offerta** è fissata alle **ore 12,00 del ____/____/2019**.
3. Tutte le richieste di chiarimento che perverranno oltre i termini di scadenza dei chiarimenti non verranno presi in considerazione.
4. La scadenza per il **riscontro ai chiarimenti** richiesti, verrà trasmesso tramite PEC, **entro il ____/____/2019 ore 18:00**.

6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il concorrente dovrà compilare il DGUE, in formato elettronico, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_it, ovvero tramite qualsiasi altro portale disponibile per la compilazione elettronica, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" 1) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione (NON RICHIESTI)

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

2. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite idoneo supporto informatico (pendrive, CD-rom, ...). **In ogni caso il servizio DGUE permette all'operatore economico di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che deve essere allegato nella documentazione amministrativa.**
3. L'Allegato 1a contiene il file denominato DGUE.xml che l'operatore economico dovrà importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione con firma digitale.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di **240 (duecentoquaranta)** solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale (fatta eccezione della bibliografia scientifica che può essere presentata anche in lingua inglese).
3. **Sarà considerata inammissibile l'offerta:**
 - a) che è stata presentata in ritardo rispetto al termine indicato nelle presenti condizioni di contratto;
 - b) il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito prima dell'avvio della procedura di appalto;
 - c) che viene presentate al di fuori della piattaforma MEPA.
4. **Sarà considerata irregolare l'offerta:**
 - a) che non risulta conforme a quanto prescritto nei documenti di gara.
5. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
 - documentazione amministrativa;
 - documentazione tecnica;
 - offerta economica;
 - dettaglio dell'offerta economica.
6. Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione richiesta in lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione, nelle modalità sopra descritte.

7.1 DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella **Documentazione Amministrativa, UNICA PER TUTTI I LOTTI**, dovrà essere contenuta la **seguente documentazione:**

1. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
 - a) dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni indicate nelle presenti condizioni di contratto;
 - b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 - c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - d) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - e) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68 del 12/3/1999, con indicazione dell'Ufficio del Lavoro competente;
 - f) comunica, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - g) dichiara di autorizzare questa ASL al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - h) dichiara l'iscrizione alla CCIAA;
 - i) comunica i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL e codice ISTAT);
 - j) dichiara che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire eventuale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016;
 - k) dichiara di accettare quanto previsto dai DCA U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017 e U00504/2017 tutti scaricabili dal sito della Regione Lazio;
 - l) dichiara di aver preso visione dell'allegato modello denominato "Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati" e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il suddetto atto dopo la stipula del contratto;
 - m) comunica il numero di fax al quale inviare gli ordinativi di fornitura;
 - n) PASSOE;
 - o) Ricevuta di avvenuto pagamento ANAC (ove previsto);
2. L'allegato patto d'integrità obbligatoriamente e debitamente compilato, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante e/o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;
3. DGUE debitamente compilato e caricato a sistema in file .pdf con firma digitale;
4. Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;

NB: Con riguardo alle sopra dettagliate documentazioni, che dovranno essere contenute nella Documentazione Amministrativa, si rappresenta che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

7.2 DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella **Documentazione Tecnica**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale codesta ditta dichiara:
 - che le licenze di cui si tratta sono di esclusiva produzione e commercializzazione della ditta 3M Italia su tutto il territorio nazionale;
 - di garantire il rinnovo triennale delle licenze a far data dall'1/1/2020;
- 2) Relazione tecnica dettagliata, in lingua italiana, da cui risulti la descrizione delle licenze, nonché la descrizione particolareggiata del tipo e delle modalità di espletamento del servizio di assistenza e manutenzione offerto secondo quanto richiesto al paragrafo 3 – Caratteristiche tecniche licenze e modalità di espletamento del servizio di assistenza e manutenzione dei software;
- 3) Piano dettagliato per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutto il periodo contrattuale, pari a 36 mesi, a far data dall'1/1/2020 fino al 31/12/2023, con indicati gli orari e i giorni dell'assistenza e la manutenzione sia telefonica che da remoto, comprensiva anche di n. 15 giorni totali di assistenza/formazione on site al personale di questa ASL;
- 4) una copia dell'offerta economica **SENZA PREZZI**, al fine di consentire una adeguata comparazione tra la documentazione tecnica e l'offerta economica, con indicato ogni componente e/o accessorio offerti;

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della documentazione amministrativa, dovrà essere prodotta nella medesima documentazione tecnica anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione "di cortesia" della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. La Documentazione Tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti. La relazione, le dichiarazioni e la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.

7.3 DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA

Nella **Documentazione Economica**, oltre all'offerta telematica generata automaticamente dal sistema, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- 1) L'offerta economica, su carta intestata, espressa in lingua italiana, seguendo gli elementi che di seguito si riportano:
 - a) il costo della licenza annua "codefinder", nonché il costo triennale;
 - b) il costo della licenza annua "grouper versione stand alone", nonché il costo triennale;
 - c) il costo del servizio di assistenza e manutenzione annuale offerto nonché il costo triennale;
 - d) il costo unitario delle giornate on site, nonché il costo totale di n. 15 gg on site;
 - e) il costo dell'intera fornitura triennale comprensivo di tutto quanto sopra indicato (a+b+c+d);Dovranno altresì essere indicati:

- il ribasso unico percentuale offerto, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
 - i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.
- 2) copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

Per gli elementi di cui sopra l'operatore economico caricherà a sistema il relativo file sia in formato.xls, firmato digitalmente che in formato.pdf firmato digitalmente.

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sarà ammessa offerta al ribasso, pertanto l'offerta economica è considerata inammissibile se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

1. di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
2. delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
3. dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nelle presenti condizioni di contratto, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **240 (duecentoquaranta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'I.V.A che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

8 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE e SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'Appalto sarà aggiudicato, per l'intera fornitura previa verifica delle licenze d'uso offerte nonchè delle modalità di espletamento del servizio di assistenza e manutenzione offerto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del Codice.

8.1 APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante procederà all'apertura telematica della "Documentazione Amministrativa" presentata e contestualmente esaminerà la corrispondenza della "Documentazione amministrativa" alle prescrizioni del Codice, delle presenti condizioni particolari di contratto e della normativa comunque applicabile dal RUP.

La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dalla procedura di soccorso istruttorio già citata.

8.2 APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Successivamente a quanto sopra previsto, si procederà all'apertura della "Documentazione Tecnica" verificando la documentazione ivi contenuta, e procedendo alla verifica della corrispondenza dell'offerta tecnica presentata con i relativi contenuti delle condizioni di contratto ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura.

Non sarà ritenuta idonea l'offerta, se la stessa prevede servizi che non rispettino i requisiti minimi previsti dall'art. 3 delle presenti condizioni di contratto ovvero che possiedano caratteristiche tecniche difformi dal predetto articolo.

8.3 ESCLUSIONI ED AMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice, verrà data comunicazione dell'eventuale esclusione e/o ammissione entro cinque dal provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla presente procedura.

8.4 APERTURA OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

A seguito dell'ammissione al prosieguo della gara, si procederà, all'apertura della "Documentazione Economica".

8.6 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Conseguentemente all'apertura dell'offerta economica il RUP formula la proposta di aggiudicazione.

L'ASL potrà richiedere all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, di presentare documenti aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sempreché l'ASL non sia già in possesso dei documenti in corso di validità, la medesima procederà alla predetta verifica attraverso la piattaforma telematica di cui questa ASL si avvale.

L'ASL potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale.

9 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 8 delle presenti condizioni di contratto.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, le Offerte verranno conservati dall'ASL nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione

dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario tramite PEC a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta a minor prezzo, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

10 STIPULA CONTRATTO MEPA

1. Successivamente all'aggiudicazione, verrà stipulato il Contratto sulla piattaforma Mepa conforme ai contenuti delle presenti condizioni di contratto attraverso firma digitale del soggetto stipulante/punto ordinante di questa ASL del documento generato automaticamente dal sistema Mepa, con inserite, in allegato, ulteriori note e precisazioni utili per la stipula stessa.
2. Tutte le spese inerenti al contratto, bollo, registrazioni ecc. nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
3. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
4. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
5. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.
6. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
7. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'ASL, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

11 COLLAUDO – DICHIARAZIONE CONFORMITA’ – VERIFICA FUNZIONALITA’

1. Entro 30 giorni dal rinnovo delle licenze d’uso l’UOS Gestione Informatica, per conto dell’Amministrazione, provvederà a rilasciare apposita dichiarazione di conformità di quanto fornito.

12 PENALI

Rinnovo Licenze

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo per il rinnovo delle licenze previsto dall’1/1/2019, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa;

Assistenza telefonica:

Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la presa in carico della chiamata, una penale pari allo 0,2 per mille (zero virgola due per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Manutenzione correttiva ed adeguativa

Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la risoluzione di problemi bloccanti, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa;

Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.

L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L’ASL di Viterbo notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L’applicazione delle penali non esonerà in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

13 REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

15 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice, a cui si rimanda integralmente.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorso i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento aziendale*», adottato con Deliberazione del Direttore Generale del 18 gennaio 2018, n. 33 nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

10. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

11. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

12. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente Contratto anche in caso di diniego autorizzativo da parte della Regione Lazio, di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

13. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

18 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

19 ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

1. Per la fornitura dei materiali/apparecchiature hardware la ASL di Viterbo emetterà ordinativo sul sistema amministrativo/contabile aziendale in un'unica soluzione, per l'importo complessivo della fornitura che sarà debitamente trasmesso alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.
2. La fattura potrà comunque essere emessa solo a seguito del superamento positivo del relativo collaudo/dichiarazione di conformità che consentirà anche la liquidazione della stessa.
3. Con riferimento al "Progetto Ordine Elettronico" della Regione Lazio e agli adempimenti normativi di cui al decreto del MEF del 7 dicembre 2018, si ricorda che tutti i fornitori, per poter ricevere ordini di beni o servizi da parte di questa Azienda, dovranno comunicare le informazioni relative alla modalità con la quale si identificheranno nel nuovo sistema, in qualità di destinatari (Receiver) degli ordini stessi.
4. Per quanto sopra tutti i fornitori di questa Azienda dovranno compilare tutti i dati richiesti accedendo al sito della ASL di Viterbo seguendo il percorso che di seguito si riporta:

www.asl.vt.it - Bandi - Ordine Elettronico - Ordine elettronico - Censimento Codici Destinatari.

5. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
6. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
 - il numero della presente RdO;
 - il CIG;
 - il numero della delibera/determina di aggiudicazione definitiva;
 - il numero dell'ordinativo di fornitura emesso sul sistema amministrativo/contabile aziendale

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto non liquidate e quindi in attesa di definizione.
7. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

20 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Il rapporto contrattuale di cui all'Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalle condizioni di contratto e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accettare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

21 PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1. L'ASL si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione relativa all'oggetto della fornitura.
2. L'ASL si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della procedura qualora, a suo insindacabile giudizio, non la reputi conveniente o congrua.

3. Tutti i file inviati nonché l'offerta economica telematica dovranno essere firmati digitalmente, dal Legale Rappresentante o altro soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo, pena esclusione.
4. Il fornitore potrà rispondere alla RdO offrendo al Punto Ordinante beni abilitati e, dunque, presenti nel proprio catalogo, al momento della risposta alla RdO. Questa Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla verifica di avvenuta abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento agli articoli offerti nella proposta di offerta anche facendo ricorso ad informazioni fornite da CONSIP e/o dal Gestore del Sistema.
5. Per le controversie, sia relative alla procedura sia derivanti dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Viterbo.
6. Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole indicate nelle presenti condizioni particolari di contratto le quali, in caso di contrasto, prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni generali di Contratto relative al Bando – “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.
7. Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti condizioni di contratto, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile. Per qualsiasi informazione in merito alla presente procedura, codesta Ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. E-Procurement – Settore Beni, Informatica e Donazioni - Via E. Fermi 15, Viterbo (III° piano), contattando i numeri telefonici riportati nell'intestazione e/o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica anch'esso riportato nell'intestazione della presente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Tania Morano

Il Direttore dell'U.O.C. E-Procurement
Dr.ssa Simona Di Giovanni

P.D.

Allegati:

1. Patto d'integrità;
2. Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – UOC E-Procurement

e

il partecipante alla procedura di affidamento inerente

.....

.....

nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa

.....

Il presente atto, debitamente sottoscritto dal Concorrente, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT in dipendenza di questa gara.

1) Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. VT e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale dell'A.S.L. VT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo di esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, la cui funzione è pienamente condivisa.

La A.S.L. VT si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente Patto di Integrità.

2) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dal Codice di Comportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione D.G. n. 33 del 18/1/2018, ai sensi del comma 5° dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

3) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare all'A.S.L. VT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

4) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. VT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

6) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall’Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- esclusione della cauzione provvisoria di validità dell’offerta o definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’A.S.L. VT, in applicazione, ove ricorrono i presupposti, dell’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “*Codice degli appalti*”.

7) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla A.S.L. di Viterbo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’Impresa prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione subiti, il contratto si risolverà di diritto.

8) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A tal proposito, l’Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla procedura.

9) Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

10) Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra A.S.L. VT e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il Patto di Integrità nel testo sopra riportato, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti che intendono contrattare con l’A.S.L. di Viterbo all’atto della presentazione dell’offerta per qualsiasi contratto assegnato dall’A.S.L. VT.

[Luogo e Data] _____, _____.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Timbro dell’Impresa
e firma del Legale Rappresentante

AVVERTENZE: *Il presente Patto d’Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara.*

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o da soggetto comunque giuridicamente abilitati a impegnare il Concorrente) comporterà l’esclusione dalla gara.

DUEGATO 6
(n. 15 pagine)

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**ASL
VITERBO**

**ATTO DI
DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

ASL VITERBO

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 – di [Nome della Società], quale
Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite il Contratto
[Nome del Contratto].*

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “ASL di Viterbo”),

PREMESSO CHE

In data [] veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto:

[] (d’ora in avanti per brevità denominato anche il “Contratto”), tra le seguenti parti:

L’ASL di Viterbo

e

[*Nome della Società*]

intercorre un contratto avente ad oggetto:

[*REP. n.*]

- l’ASL di Viterbo tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l’ASL di Viterbo intende designare [*Nome della Società*] nella persona del “Responsabile del trattamento” dei dati dalla medesima società effettuato nell’ambito dell’esecuzione del Contratto sopra specificato;
- [*Nome della Società*] nella persona del [*Nome legale rappresentante o delegato contrattuale*] ha manifestato, giusto anche quanto pattuito nel citato Contratto, la propria disponibilità ad assolvere l’incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8 ed 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l’ASL di Viterbo intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;



- la sottoscrizione del presente atto da parte *[Nome della Società]* nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

l'ASL di Viterbo in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

[Nome della Società] quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - d'ora in avanti Responsabile – nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto *[Nome Contratto]*,

indicare oggetto del contratto e REP. n.

ARTICOLO 1

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che il profilo societario della *[Nome della Società]*, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La *[Nome della Società]* si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

SUB RESPONSABILE

[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, l'ASL di Viterbo, e più precisamente:

quando la *[Nome della Società]* intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub



responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Viterbo, con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima. *[indicare PEC aziendale]*

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Viterbo, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3

DURATA DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del Contratto.

Indicare espressamente la durata [con precisione il periodo temporale] stipulato in data [Data Stipula] e data cessazione contratto [data cessazione]

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Viterbo, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO

periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

L'ASL di Viterbo in caso di ingiustificato ritardo, dissenso della *[Nome della Società]* si riserva la sanzione di *[indicare eventuale sanzione/ in caso contrario eliminare la voce]*

ARTICOLO 4

NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del contratto gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

- **natura del trattamento dei dati:**
- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

- **finalità del trattamento:**
- sanitaria
- ricerca scientifica
- altra voce da specificare

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 5

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi
- Sensibili
- Genetici
- Biometrici
- Dati relativi alla salute



- Giudiziari

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

Per le seguenti categorie di interessati:

- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- altre indicazione con riferimento alla platea degli interessati

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 6

ISTRUZIONI

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Viterbo, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:



per il Titolare - ASL di Viterbo:

[indicare i profili aziendali coinvolti] [indicare PEC aziendale]

[ad esempio]

1. DPO per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico per i profili informatici
3. E-procurement per i profili contrattuali

Per il responsabile - *[Nome della Società]*

[indicare i profili aziendali coinvolti]

[ad esempio]

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Ufficio contratti o altro soggetto incaricato per i profili contrattuali

ARTICOLO 7

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. *[indicare PEC aziendale]*

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate. La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alla misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

“Io sottoscritto nella mia qualità di dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni e dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO

contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.

Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento.

Data e firma”

ARTICOLO 9

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell’ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l’attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l’elenco degli Amministratori di sistema con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all’ASL di Viterbo. [indicare PEC aziendale] Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all’ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento è costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del presente atto.



Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immodificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

[articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.



Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12

DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

[indicare PEC aziendale]

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della “**Scheda Evento**” utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;



Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla [indicare PEC aziendale] del Titolare;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art 1456 c.c.



Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l' ASL di Viterbo in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della società, delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

ARTICOLO 15

MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da trattamento dei dati non conforme alle previsioni del Regolamento 679/2016.

ARTICOLO 15

Norma di chiusura

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Viterbo,

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Titolare del Trattamento dei dati

Il Direttore Generale

Dott. ssa Daniela Donetti

Per accettazione

Il Legale Rappresentante

[*Nome Legale Rappresentante dell'Azienda*]

**DATA BREACH****Modello****Scheda evento**

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

QUADRO ECONOMICO

GARA LICENZE D'USO SOFTWARE CODEFINDER E GROUper STAND ALONE	
BASE D'ASTA	€ 149.700,00
IVA	€ 32.934,00
QUOTA INCENTIVI 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 2.994,00
TOTALE	€ 185.628,00

2581

DELIBERAZIONE N°..... del 20 DIC 2019
composta di n. 7 pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 3 allegati

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : 23 DIC. 2019
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

23 DIC. 2019

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC. 2019

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

Viterbo, li 23 DIC. 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC. 2019

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :
23 DIC. 2019

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 DIC. 2019

Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI